



Saluzzo, lì 15 marzo 2021

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 21/21/FISC

PRELIEVI INGIUSTIFICATI CONTESTABILI A SOCI ED AMMINISTRATORI

Secondo una recente ordinanza della Cassazione, l'Agenzia delle Entrate può contestare come **"ricavi in nero"** percepiti dai soci i movimenti bancari **ingiustificati** tra società e soci/amministratori.

In linea di principio, infatti, il prelievo delle somme per fini personali da parte di un socio o di un amministratore di società, non è consentito se non riguarda:

- **Compensi per l'opera del socio (o per le prestazioni dell'amministratore);**
- **Pagamento di dividendi regolarmente distribuiti dai soci.**

Come eccezione al predetto principio generale l'assemblea dei soci può deliberare, in presenza di apposita clausola statutaria, la concessione di prestiti ai soci ovvero agli amministratori, avendo particolare cura nell'individuare specifiche giustificazioni sottese alla delibera stessa e nel documentare con apposita corrispondenza gli intendimenti.

Sotto il profilo tributario, dunque, si specifica che:

- Prelievi dei soci, incongruenze degli assegni, pagamento di mutui personali di soci ecc.. sono stati ritenuti dalla Cassazione presunzioni "gravi, precise e concordanti" ai fini del recupero a tassazione dei prelievi;
- Importi movimentati dai soci sono considerati **privi di qualsiasi giustificazione** se genericamente descritti come "spese personali e/o familiari...".

Anche in presenza di una **volontà unanime** dei soci, il prelievo di somme dalle casse di una società di persone, che non trovi giustificazione in **utili effettivamente conseguiti** sulla base di un rendiconto approvato, fa sorgere il diritto della società di ripetere le stesse nei confronti di ciascun socio che le abbia fatte proprie. È questo il principio di diritto desumibile dall'ordinanza n. **6028/2021** della Cassazione.